R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

IL Giudice unico delle Pensioni cons. Elena Papa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 84/2026

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 63141 del registro di segreteria, proposto dal sig., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'Avv. Paolo Sanchini (C.F. SNCPLA47M31G612G; pec: paolo.sanchini@firenze.pecavvocati.it); Avv. Francesco Sanchini (C.F. C.F. SNCFNC88B03D612L pec: francesco.sanchini@firenze.pecavvocati.it) e Avv. Costanza Sanchini (C.F. SNCCTN82M70D612A; pec: costanza.sanchini@firenze.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliato digitalmente ai sopra indicati indirizzi pec e fisicamente presso nel loro studio in Firenze, Via G. Richa, n. 56, come da mandato trasmesso unitamente al deposito telematico del ricorso

contro l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*,

per l'accertamento del diritto del sig. - alla pensione di reversibilità della defunta madre, sig.ra -, asseritamente ricorrendone i requisiti di legge di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e di vivenza a carico, nella misura e con decorrenza di legge e con richiesta istruttoria di CTU;

esaminati gli atti di causa;

Uditi all'udienza del 22 aprile 2026 il relatore cons. Elena Papa; l'avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l'INPS, l'avv. Sanchini Costanza per il ricorrente,

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato l'11 luglio 2024, il sig. - ha lamentato il mancato accoglimento da parte dell'INPS della propria domanda del 23 settembre 2021, di reversibilità della pensione cat. CPTS n. 13271754, di cui era titolare la madre, sig.ra -, deceduta in data 5 settembre 2021.

Ha affermato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 1092/1973, trovandosi in situazione di "*assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa*" per patologie e di essere stato convivente a carico della madre al momento del decesso, in quanto all'epoca privo di reddito da lavoro.

A supporto delle proprie affermazioni ha prodotto "*Relazione medico legale sullo stato di validità psico fisica del sig. -*" a cura di specialista in medicina legale e delle assicurazioni, del 10 agosto 2022, attestante la condizione di fragilità per disturbo bipolare in fase depressiva in comorbilità con disturbo ossessivo in condizione cronica e recidivante che giustificherebbe il ricorso avverso il diniego di riconoscimento della CMV di Firenze.

Ha, altresì, depositato Certificato contestuale storico di stato di famiglia residenza, da cui si evince la convivenza con la madre sin dall'11 febbraio 1999.

Infine, ha prodotto estratto conto previdenziale del 10 aprile 2024 attestante che a nome del sig, - *"non risultano registrazioni contributive negli archivi INPS"*; risulta, invece, la titolarità della pensione di invalidità civile cat. INVCIV n. 07052352 con godimento a partire dall'agosto 2015, nonché Dichiarazione dei redditi del 2023 e del 2024.

L'INPS si è costituito con memoria del 4 febbraio 2025 chiedendo il rigetto della domanda per asserita insussistenza del requisito dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, accertata dalla Commissione medica di Verifica (CMV) di Firenze in data 11 luglio 2022, nonché per asserito difetto di prova del requisito della vivenza a carico alla data del decesso del dante causa.

In particolare, l'INPS ha fatto rilevare che, in realtà, il sig. - al momento del decesso della madre era titolare di pensione di invalidità civile al 100%, per l'importo annuo di € 7.866,47 nell'anno 2021, che non risultava a carico della madre a fini fiscali, e che comunque il ricorrente risultava essere proprietario di terreni e fabbricati.

A tal proposito ha prodotto la dichiarazione dei redditi 2021 del sig. -, da cui si evince sia il reddito da pensione di invalidità che la compilazione del prospetto "Redditi da terreni e fabbricati" con indicazione della rendita catastale, non locati e non fonti di reddito dichiarato, nonché la dichiarazione dei redditi della sig.ra - per il 2021, da cui si evince un reddito annuo lordo della medesima di € 19.157,58 (reddito netto di € 10.015,25) e la mancanza del carico fiscale del figlio, odierno ricorrente.

Con ordinanza n. 12/2025, tenuto conto degli esiti dell'esame della

CMV, da un lato, e della relazione medico legale di opposto tenore, prodotta dal ricorrente, dall'altro lato, questo giudice ha ritenuto di disporre CTU ed ha affidato l'incarico al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti perché rispondesse al seguente quesito: *"Se il sig. - possa ritenersi "inabile a proficuo lavoro" ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 1092/1973 e se tale condizione fosse ricorrente alla data del decesso della madre, sig.ra -, avventa in data 5 settembre 2021".*

in data 30 marzo 2026 il Collegio peritale ha depositato la relazione definitiva con la quale, esaminato il quadro patologico del ricorrente, ha riscontrato che questi è affetto dal disturbo bipolare e dal disturbo ossessivo compulsivo, classificati dal DSM-5 come disturbi mentali ad elevato impatto cronico ed esistenziale, tali da determinare, nella loro coesistenza, secondo la letteratura scientifica, *"un decadimento significativo del funzionamento globale, con ingente riduzione delle competenze sociali, relazionali e lavorative. Vieppiù che nei disturbi psichiatrici cronici a esordio in età adulta, l'assenza di esperienze lavorative significative, la resistenza ai trattamenti, la persistenza di sintomi cognitivi e motivazionali disfunzionali e l'incapacità di assumere anche compiti semplici sono considerati indicatori prognostici sfavorevoli e suggestivi di un'inabilità strutturale.".*

Di tali disturbi il Collegio peritale ha riscontrato la continuità temporale sin da tempi molto risalenti, essendo stato accertato dal 2015 il disturbo bipolare ed essendosi verificate successivamente nel tempo vicende di progressivo aggravamento, "*con recidive depressive, recrudescenza dei sintomi ossessivi, peggioramento dell'energia psichica e dello stato*

cognitivo, necessità di terapie combinate e frequenti controlli specialistici recidive, recrudescenze dei sintomi ossessivi, peggioramento dell'energia psichica e dello stato cognitivo, necessità di terapie combinate e frequenti controlli specialistici."

Pertanto, ha ritenuto che, nel caso di specie, questa situazione clinica sia stata continua e tale da causare – come di fatto è avvenuto – il mancato svolgimento da parte del ricorrente di alcuna attività lavorativa. Ha, altresì, ritenuto che "*alla data del 5 settembre 2021,* [questi] *versasse effettivamente in una condizione configurabile come assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, nel senso richiesto dalla normativa previdenziale sopra citata* [si legga, art. 1, comma 41, della legge 335/1995 e art. 82 del d.P.R. n. 1092/1973]. *Tale impossibilità era radicata in una condizione psichiatrica grave, stabile e resistente ai trattamenti, integrata da deficit funzionali e cognitivi che, già da anni, impedivano qualunque forma di inserimento lavorativo strutturato, anche in ambienti protetti, e che rendevano l'interessato integralmente dipendente, sotto il profilo economico e gestionale, dalla figura materna. In conclusione, la valutazione medico-legale complessiva conduce ad affermare, con alto grado di fondatezza scientifica, che il sig. - si trovava, alla data del 5 settembre 2021, in uno stato di inabilità assoluta e permanente conforme ai parametri normativi richiesti per il riconoscimento del beneficio previdenziale oggetto di giudizio.".*

All'udienza del 22 aprile 2026 le difese delle parti, preso atto degli esiti della CTU, si sono riportate a quanto dedotto e concluso in atti.

Considerato in

DIRITTO

1. Come noto, la valutazione del diritto del figlio maggiorenne alla reversibilità della pensione del genitore defunto si fonda sulla ricorrenza dei due presupposti dell'inabilità *"a proficuo lavoro*" e della vivenza *"a carico del pensionato"* o della nullatenenza, che devono ricorrere congiuntamente, ed entrambi al momento della morte del pensionato diretto a pena di revoca della pensione al successivo eventuale venir meno delle condizioni (Corte dei conti, III Sez. Centr. App., sent. n. 104/2022).

Il quadro normativo è dato dagli artt. 82 e 86 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ed integrato dall'art. 13 del R.D.L. 14/04/1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con l'art. 2, della L. 4 aprile 1952, n. 218 e dall'art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903, che ribadisce il principio affermando che spetta la pensione al figlio superstite se minore di età ovvero anche maggiorenne se riconosciuto inabile al lavoro.

La nozione di "**inabilità a proficuo lavoro**" *"ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni…",* è mutuata dalla disciplina dell'art. 2 della legge n. 222/1984, per cui "*si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa".* Non coincide né è desumibile dalla diversa valutazione di invalidità civile che, anche se riconosciuta al 100%, non esclude di per sé la possibilità

di svolgere attività lavorativa.

La nozione di "**vivenza a carico**" è descritta dall'art. 85 del d.P.R. n. 1092/1973, per cui "*gli orfani maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano carico di lui quando questi forniva loro, in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza"* (cfr. Cass. n.1979/1984, che richiede, oltre alla convivenza, anche la prova "*che il genitore defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile"*; Cass., Sez. Lav. n. 11966/2015, e n. 14346/2016; n.8678/2018, per cui è "*necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile (ex plurimis, Corte di Cass., Sez. Lav. nn. 15440/2004, 11689/2005, 3678/2013)".*

Nle 2015 l'INPS è intervenuto con la circolare n. 185 del 18 novembre per offrire un indirizzo sull'argomento. Tra l'altro, la circolare distingue i casi di pregressa convivenza o di non convivenza dell'orfano con il genitore defunto e dispone per i primi la necessità di accertare lo stato di non autosufficienza economica, "*mentre può, di norma, prescindersi dalla verifica del mantenimento abituale"*, che imporrebbe di accertare "*che il dante causa concorre[sse] in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del superstite…"* anche se non in modo esclusivo, e prevede che, a questo fine, si possa fare ricorso ad *"un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite".*

Non è invece richiesto che il figlio maggiorenne inabile sia fiscalmente a carico del dante causa.

Per lo stato di non autosufficienza, invece, viene in considerazione la nozione di **"nullatenenza**" di cui all'art. 185 del d.P.R. n. 1092/1973, da intendersi come "*mancanza di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960mila annue"*. Come noto, tale importo è ad oggi soggetto ad un meccanismo di aggiornamento annuo su base ISTAT, ai sensi dell'art. 14-septies del d.l. n. 663/1979, come introdotto dalla legge di conversione n. 33/1980, con definizione agevolata della prova a mezzo della fissazione di un tetto limite al di sotto del quale l'indigenza è presunta. Per l'anno 2021 il tetto era indicato in € 16.982,49.

2. Nel caso di specie ricorrono i requisiti di legge della inabilità a qualsiasi proficuo lavoro da intendersi come assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 82 del d. P.R. n. 1092/1973, e della vivenza a carico. Pertanto, la domanda del ricorrente, di riconoscimento della reversibilità della pensione della madre, deceduta in data 5 settembre 2021, risulta fondata deve essere accolta. Infatti,

- per quanto attiene alla valutazione di **inabilità a qualsiasi proficuo lavoro,** la relazione del Collegio medico legale presso la Corte dei conti di cui si è dato conto nella parte in fatto fornisce una rappresentazione completa della condizione del sig. - a partire dal loro sviluppo, accertato sin dal 2015, fino alla data della morte della madre a conferma della ricorrenza del requisito. La motivazione è puntuale e scevra di vizi logico-giuridici e, pertanto, non sussistono valide ragioni

per discostarsi da tali esiti accertativi dell'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro conclusivamente dedotti;

- Per quanto attiene al requisito di **vivenza a carico**, risulta che il sig. - alla morte della madre era convivente con essa, potendosi, conseguentemente, prescindere dalla verifica del requisito del mantenimento abituale. E, tuttavia, *ad abundantiam,* questo deve ritenersi comunque ricavabile dalla documentazione reddituale prodotta in giudizio da cui si evince che, nell'anno del decesso della madre, il sig. - non ha percepito alcun reddito, fatta eccezione per la pensione di invalidità civile, come peraltro non è stato percettore di alcun reddito nella sua intera esistenza proprio a causa delle gravi patologie da cui risulta affetto, dato che l'estratto previdenziale del 10 aprile 2024 attesta l'assenza di alcun versamento contributivo nell'intero arco esistenziale.

3. La decorrenza della pensione di reversibilità è regolata dall'art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973, a mente del quale *"La pensione di riversibilità decorre dal giorno successivo a quello della morte del dante causa"*.

Ne discende che, nel caso di specie, in cui il decesso è avvenuto in data 5 settembre 2021, il diritto decorre dal giorno 6 settembre 2021.

Quanto agli accessori, accanto al riconoscimento delle somme spettanti, per i ratei arretrati, vanno riconosciuti gli interessi legali da corrispondere dalle singole scadenze debitorie fino al soddisfo nonché – ove eventualmente eccedente la misura degli interessi legali e per l'importo differenziale, calcolato anno per anno, rispetto all'ammontare

degli interessi stessi – alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, maturati dalla data degli indebiti recuperi (e cioè dalla data di scadenza dei singoli ratei di pensione oggetto delle relative trattenute) e maturandi sino al dì dell'effettivo soddisfo.

4. Stante la complessità dell'accertamento del requisito dell'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro si compensano le spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso, e, per l'effetto, accerta il diritto del sig. - a conseguire la pensione di reversibilità della madre, sig.ra -, sulla pensione cat. CPTS n. 13271754, di cui era titolare la *de cuius*, nella misura di legge e con decorrenza dal giorno successivo al decesso avenuto in data 5 settembre 2021 e

CONDANNA

l'INPS al pagamento in favore del sig. - della pensione di reversibilità della madre, sig.ra -, nella misura di legge e con la medesima decorrenza, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali sui ratei arretrati dalla maturazione sino al soddisfo.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.

Depositata in segreteria il 14/09/2026

Il Giudice Unico

Cons. Elena Papa

f.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice Unico

Cons. Elena Papa

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Firenze, 14/09/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

f.to digitalmente